



*Prefettura di Ancona
Ufficio Territoriale del Governo*

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA

CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA NEI RAPPORTI CON LA PREFETTURA DI ANCONA

TRA

La Provincia di Ancona, nella persona del Presidente, dott. Daniele Carnevali, c.f. CRNDNL73M22A271D, domiciliato per la carica presso la stessa, in Ancona, Strada di Passo Varano 19/a, C.F. 00369930425, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia.

E

La Prefettura di Ancona, nella persona del Prefetto, dott. Darco Pellos, c.f. PLLDRC60B29Z133A, domiciliato per la carica presso la sede legale sita ad Ancona in P.zza del Plebiscito n. 13, C.F. 80007240426, di seguito nella presente convenzione denominata Prefettura o Ente aderente.

PREMESSO

- che l'art. 15 della L.241/1990 prevede la possibilità di stipulare accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 disciplina la materia delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze;
- che Provincia di Ancona e Prefettura di Ancona intendono avviare una collaborazione orientata soprattutto a gestire le procedure di gara finalizzate all'affidamento dei servizi di accoglienza dei migranti in un'ottica di efficienza e celerità dell'azione amministrativa;
- che la Provincia di Ancona opera già in qualità di SUA in forza di regolamento interno e relativo schema di convenzione approvati dapprima con deliberazione di Consiglio provinciale n.

24 del 20/05/2016 e successivamente parzialmente modificati con deliberazioni consiliari n. 46 del 26/09/2017 e n. 12 del 29/03/2022;

- che la natura, la rilevanza sia sociale che economica e la peculiarità delle procedure di gara che la Prefettura di Ancona intende gestire affidandosi alla SUA, rendono necessario adottare una convenzione *ad hoc* che disciplini appositamente i rapporti tra queste due amministrazioni in ottemperanza al principio di leale collaborazione;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione unica appaltante con il compito di curare le procedure di gara finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 50/2016 per la Prefettura di Ancona.

Art. 3 - Compiti della SUA Stazione unica appaltante

1. La Provincia di Ancona in funzione di Stazione Unica Appaltante, cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sino alla stipula del contratto, che rimane di competenza dell'Ente aderente.

2. Più analiticamente, su richiesta della Prefettura di Ancona, la Stazione unica appaltante, svolge le seguenti attività:

a) riceve apposita richiesta di predisposizione della gara corredata da idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando/lettera di invito) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione stessa;

b) nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione, chiederà al responsabile del procedimento individuato dalla Prefettura di regolarizzare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione;

c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione giudicatrice nella fase di attribuzione dei punteggi;

d) nel caso di procedure di gara per affidamento di lavori, la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'Ente aderente;

e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara e/o lettera di invito – preceduta da indagine di mercato - nel caso di procedure negoziate senza bando e ai connessi adempimenti di pubblicità, alla effettuazione delle sedute di gara deputate alla verifica della documentazione amministrativa, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara, alla trasmissione all’Ente aderente dei documenti di gara affinché il Rup provveda ad adottare la relativa determinazione di aggiudicazione definitiva. Il suddetto provvedimento di aggiudicazione dovrà essere ritrasmesso, contestualmente alla sua adozione alla Provincia che provvederà a curare la trasmissione di detto provvedimento ai concorrenti, alla sua pubblicazione sulla piattaforma telematica e alla pubblicità dell’esito di gara;

f) nel caso appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all’Albo istituito presso l’A.N.A.C. (art. 77 D.Lgs. 50/2016), spetta alla Provincia l’adozione del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, su indicazione dei nominativi forniti dall’Ente aderente;

g) tiene costantemente informata la Prefettura di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento e fornisce ogni altra informazione necessaria per l’aggiudicazione definitiva.

3. La Provincia, a seguito della richiesta dell’Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.

In quest’ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all’avvio della procedura di gara deve pervenire – completa - con anticipo tale da consentire alla S.U.A. di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta.

Qualora l’ente aderente non rispetti le condizioni sopra richiamate non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della S.U.A. per la perdita del finanziamento.

4. La stazione unica appaltante informa l’Ente aderente della presa in carico della procedura di gara e dei relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

Art. 4 - Adempimenti dell’Ente aderente

1. Sono di esclusiva competenza della Prefettura di Ancona:

- la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre);

- la fase “a valle” delle procedure di gara (stipula del contratto e tutte le attività successive alla stipula del contratto stesso previste per legge).

2. Più dettagliatamente, al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione unica appaltante, la Prefettura, per il tramite del responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo pec all’indirizzo provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it quanto segue:

a) determinazione a contrarre, recante l’indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché al capitolato speciale di appalto;

b) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il capitolato e la determinazione dovranno riportare l’indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione

dell'offerta tecnica, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio, l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;

c) nomina del Responsabile unico del procedimento per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, quale Stazione unica appaltante;

d) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;

e) progetto in formato elettronico, completo di ogni suo allegato;

f) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;

g) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse.

Art. 5 - Organo monocratico di gara e commissione giudicatrice

1. Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta è presieduta dal Presidente di gara, come organo monocratico, nella persona del Dirigente della S.U.A., mentre funge da verbalizzante il Responsabile dell'Area Appalti e Contratti.

2. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo), il Presidente della SUA in qualità di organo monocratico di gara presiederà le sedute di apertura e disamina della documentazione amministrativa, mentre spetterà ad una apposita commissione giudicatrice formata da almeno tre esperti nella materia oggetto di appalto, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

3. La commissione sarà nominata con atto del Dirigente della SUA, previa indicazione dei nominativi dei suoi componenti da parte della Prefettura.

4. Le spese relative ai compensi dei commissari restano a carico della Prefettura.

Art. 6 - Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la Provincia e la Prefettura devono avvenire tramite posta certificata, ovvero tramite altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

2. Dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici con l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente medesimo.

Art. 7 - Patto di integrità

La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

L'Ente aderente si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 8 - Spese per attività svolte dal personale della SUA Provincia di Ancona

1. La S.U.A. svolge le proprie funzioni in favore dell'Ente aderente richiedendo a quest'ultimo la quota di un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D.L.gs. 50/2016 che così stabilisce: *“Per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”*.
2. In ogni caso, al risultato del conteggio di cui al precedente comma, è applicato ai fini di proporzionalità il tetto massimo di euro 5.000,00 (euro cinquemila) e quello minimo di euro 500,00 (euro cinquecento).
3. Fermo restando quanto sopra, le spese di pubblicità dovute per legge sono a carico dell'Ente aderente.

Art. 9 - Durata convenzione

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità a tempo indeterminato.
2. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone preventiva comunicazione alla Provincia.
3. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già avviate.

Art. 10 - Organizzazione e dotazione del personale della S.U.A.

1. La S.U.A. è operativa presso la sede legale della Provincia di Ancona, sita in Strada di Passo Varano 19/A 60131 Ancona.
2. La S.U.A. si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale dell'Area Appalti e Contratti.

Art. 11 - Contenzioso

1. Eventuali controversie istaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dalla Prefettura di Ancona per la quale la procedura è stata espletata, con oneri a carico della stessa.
2. La S.U.A. si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia al D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione unica appaltante con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente atto.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 642/1972, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 131/1986.

Ancona, il 5 ottobre 2022

Il Presidente della Provincia
Dott. Daniele Carnevali

Il Prefetto di Ancona
Dott. Darco Pellos
